REGOLAMENTO (CEE) N. 3813/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai dadi di ferro o acciaio dei codici NC 7318 16 30, 7318 16 91 e 7318 16 99, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 12 dicembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3635/87, taluni prodotti, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 15;

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1986;

considerando che, per i dadi di ferro e acciaio dei codici NC 7318 16 30, 7318 16 91 e 7318 16 99, la base di riferimento è fissata a 3 425 000 ECU; che, in data 28 novembre 1988, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari di Singapore hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Singapore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'11 dicembre 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Singapore:

Codice NC	Designazione delle merci
7318 16 30 7318 16 91 7318 16 99	Dadi di ghisa, ferro o acciaio

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

(1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.